



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dai signori magistrati:

FRANCO DE STEFANO

Presidente

R.G.4378/2023

PASQUALE GIANNITI

Consigliere

Ad. 13/05/2026

CRISTIANO VALLE

Consigliere

ANTONELLA PELLECCIA

Consigliere

ALBERTO CRIVELLI

Consigliere Rel.

Oggetto: resp.  
Custodia strada

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 4378/23 R.G. proposto da:

██████████ con avv. ██████████;

- *ricorrente* -

contro

**COMUNE DI SALERNO**, in persona del Sindaco pro tempore, con avv.

██████████;

- *controricorrente* -

**FALLIMENTO ██████████ S.P.A.**, in persona del curatore fallimentare;

██████████ **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante; ██████████

██████████ **S.P.A.**, in liquidazione coatta, in persona del commissario liquidatore;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 4484/2022 resa dal Tribunale di Salerno, depositata in data 20 dicembre 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dal Consigliere relatore Alberto Crivelli.

**FATTI DI CAUSA**

1. ██████████ evocava in giudizio il Comune di Salerno per vedersi risarcire i danni subiti dal proprio motoveicolo, causati dal sinistro



avvenuto in data 2 febbraio 2011 allorché, alla guida dello stesso, egli rovinava a terra asseritamente a causa di brecciolino non visibile, sia per avere il medesimo colore della strada, sia per la scarsa illuminazione.

Il Comune chiamava in giudizio l'appaltatrice [REDACTED] poi fallita, la quale a sua volta chiamava la subappaltatrice [REDACTED] che a sua volta chiamava l'assicuratrice [REDACTED] s.p.a.

Il giudice di pace respingeva la domanda ritenendo non provata l'insidia.

Il [REDACTED] gravava la sentenza e il Tribunale, dichiarata l'improcedibilità della domanda verso il fallimento, respingeva il gravame, osservando che la colpa del danneggiato costituiva caso fortuito di per sé sufficiente ad escludere ogni responsabilità in capo all'amministrazione proprietaria della strada.

Ricorre così il [REDACTED] in cassazione affidandosi a tre mezzi, mentre solo il Comune resiste a mezzo di controricorso, laddove gli altri contraddittori sono rimasti intimati.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

All'esito dell'odierna adunanza il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va premesso che può tralasciarsi, in considerazione della prospettiva di riezione del ricorso, ogni questione sulle conseguenze della produzione di copia della sentenza priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione (su cui è intervenuta Cass. n. 12971 del 13/05/2024).

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697, cod. civ., e 40 cod. pen.

Con tale mezzo si sostiene che erroneamente è stato ritenuto che la condotta del conducente fosse da considerare come fatto fortuito, mancando la prova positiva degli estremi dell'imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità che la condotta stessa avrebbe assunto.



1.1. Il motivo è inammissibile.

Va premesso che effettivamente "la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del lesore; Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, *cit.*; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376, Rv. 670396-01; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole" (da ultimo in tal senso Cass. n. 8450/25).

Pertanto, sempre in tema di responsabilità da cose in custodia, "l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (da ultimo, tra le molte, Cass. n. 2376/24, *cit.*; Cass. n. 4051/24, Cass. n. 28057/24; Cass. n. 8450/25, *cit.*).

Dunque, anzitutto non è vero che incomba sul custode la prova dell'imprevedibilità, eccezionalità o inevitabilità della condotta del danneggiato.

Ma, ancor prima, ciò che in effetti il motivo censura è che la sentenza avrebbe esentato l'amministrazione dalla prova circa l'imprudenza o la negligenza del danneggiato, ritenendosi che tale prova sia mancata nella specie, con ciò proponendo al giudice della legittimità un'inammissibile



rivisitazione del giudizio di merito in proposito che invece il giudice d'appello aveva svolto in senso positivo sulla base della doverosa anche ufficiosa disamina degli elementi comunque acquisiti.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051, cod. civ. e dell'art. 40, cod. pen., non avendo preso in considerazione il giudice d'appello che il fattore che ha determinato il sinistro, cioè il brecciolino, costituiva un'alterazione della *res*, determinato dalla presenza di un cantiere i cui scavi erano stati chiusi senza osservare la dovuta diligenza, e omettendo ogni controllo dalla chiusura ad orario pomeridiano fino al momento del sinistro, verificatosi appunto intorno alle ore 21.

2.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

In base a quanto si è sopra indicato, l'eventuale condotta colposa del danneggiato non solo può concorrere, ma può addirittura escludere la responsabilità del custode, sulla scorta di un giudizio che si fonda sulla considerazione dell'onere di ragionevole cautela dell'utente; per cui, quanto più è prevedibile la fonte del danno, tanto più incide l'efficienza causale del contegno imprudente del danneggiato, fino ad annullare il contributo derivante dal pericolo occasionato dalla cosa custodita.

Il giudice d'appello ha appunto ritenuto il ricorrere di una responsabilità esclusiva del conducente, con la conseguenza che ogni considerazione sulla presenza della situazione di pericolo come addebitabile alla amministrazione è estranea alla *ratio* della decisione.

Inoltre, pur se *prima facie* possa sembrare che la pronuncia non individui la condotta doverosa, che ritiene non tenuta, in realtà a ben vedere viene ritenuta la necessità di un particolare adeguamento della guida rispetto ad un pericolo assolutamente prevedibile (la presenza del brecciolino) in quanto presente su tutta la strada, ben nota al danneggiato, come accertato in fatto dal giudice del merito, e soprattutto visibile e



percepibile, in quanto l'illuminazione era presente, come pure accertato in fatto.

Orbene, a pag. 11 della sentenza, proprio in considerazione di tali fattori e del dovere di autoresponsabilità e di cautela esigibili ai sensi dell'art. 2 Cost., il giudice del merito ha evidentemente ritenuto necessario un comportamento adeguato dell'utente al prevedibile stato dei luoghi e dunque così, se del caso, intesa integrata la motivazione della gravata sentenza.

Pertanto, le considerazioni del ricorrente in ordine all'assenza di elementi probatori sufficienti finiscono per costituire un apprezzamento in fatto del tutto inammissibile in questa sede, mentre è infondata quella secondo cui la condotta doverosa non è stata individuata.

Per quanto riguarda le considerazioni inerenti all'assenza di prova circa l'eccezionalità e imprevedibilità del comportamento, si può rimandare a quanto già osservato a proposito del motivo precedente.

3. Col terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 1227 e 2056, cod. civ., sostenendosi, in particolare, che la condotta del centauro in corrispondenza del brecciolino sia in sé imprevedibile e pertanto, tenuto conto del nesso tra l'evento e la presenza del suddetto materiale, doveva quanto meno individuarsi un concorso di colpa.

3.1. Le considerazioni svolte nel motivo in esame dal ricorrente sono superate da quelle esposte a proposito dei motivi precedenti e, per il resto, si riducono a un ennesimo tentativo di rivalutazione degli accertamenti in fatto svolti dal giudice del merito, fermo restando, in generale, che come detto pur a fronte di una situazione di obiettivo pericolo, il comportamento colposo del danneggiato ben può costituire unica causa del sinistro, come già osservato.

4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente e dispostasene la chiesta distrazione.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

**P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 1.875,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dell'onorario, I.V.A. e C.P.A., nonché esborsi per € 200,00, il tutto in favore dell'avv. ██████████ che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13 maggio 2026.

Il Presidente  
Franco De Stefano

